



*Istituto d' Istruzione Secondaria "F. De Sanctis"
Sant' Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1*

Tel.08271949144 fax 08271949142 C.F. 91003710646

*www.iissdesanctis.it e-mail
avis014008@istruzione.it
avis014008@pec.istruzione.it*

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

UNI – EN – ISO
9004:2009

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS" - S. ANGELO DEI LOMBARDI
Prot. 0006336 del 22/11/2017
01-01 (Uscita)

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI



A.S. 2017/2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/1994, n.297;

VISTO l'art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

NELLE MORE della stipula della convenzione tra l'istituzione scolastica e la Provincia di Avellino che dovrà regolamentare e disciplinare le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'istituzione scolastica;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

Con voti unanimi espressi in termini di legge

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso precario e temporaneo dei locali scolastici.

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;

considerando, particolarmente nell'ambito della attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art.3 – Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'Ente Locale o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art.4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e la Provincia devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa RC e Infortuni ai sensi dell' art. 50, comma 3, D.L. n. 44/2001 comunicandone gli estremi alla scuola.

Il concessionario si impegna, altresì:

- A risarcire l'Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatisi in dipendenza dell'utilizzazione da parte del concessionario.
- Il danno arrecato al patrimonio della Scuola, anche se risarcito, è motivo di revoca della concessione.
- Il personale occorrente per il funzionamento dell' attività sportiva è a totale carico della predetta Società.
- Tutta l'attività sportiva svolta non può rivestire carattere di manifestazione agonistica e deve essere del tutto gratuita.
- Non potranno essere installati attrezzi fissi o impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio della palestra.
- La scuola non risponde di eventuali attrezzature sportive mobili, di proprietà del Concessionario, lasciate nei locali della palestra.
- Il Concessionario si impegna a fornire il personale idoneo ad effettuare la pulizia della Palestra alla fine delle ore di utilizzo, comunicando all'Istituzione scolastica, prima dell'inizio dell'attività i dati anagrafici delle persone incaricate.
- Qualora il Concessionario trasgredisce una sola delle clausole stabilite dai presenti criteri, incorrerà nella decadenza di pieno diritto della concessione.

Art.5 – Fasce orario

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:

- al mattino dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Per quanto riguarda la Palestra l'uso pomeridiano può essere consentito dalle ore 17:00 alle ore 20:00, compresi i giorni prefestivi e festivi nei quali si possono svolgere manifestazioni sportive.

E' consentito derogare ai criteri di cui sopra in casi particolari legati alle specificità delle iniziative promosse, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2.

Art.6 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art.7 – Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno degli spazi.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricata di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia orario stabilita. Se il

riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso.

Art. 09 – Concessione gratuita

La concessione degli spazi a soggetti individuati secondo i criteri stabili dal precedente art. 2 è da ritenersi a titolo gratuito per il concessionario, fatti salvi il rimborso per eventuali spese di personale della scuola e/o eventuali benefit a supporto di attività formative destinate agli studenti.

Art.10 – Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e formalizzato attraverso apposita convenzione.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Gerardo Cipriano)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse